REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 21/10/2022 Protocollo N° 0491935 Class: G.920.25.2 Fasc. Allegati N° 3 per tot.pag. 10

Oggetto: **Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Trasmissione Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 91 del 21/10/2022.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az. ULSS del Veneto

Ai rappresentanti della filiera avicola

Alle Associazioni di categoria

e, p.c., Al Ministero della Salute
DGSAFV – Ufficio III

Alla Direzione Agroambiente, programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria

Ai Responsabili Servizi Veterinari delle Regioni
Lombardia ed Emilia-Romagna

Ad AVEPA – c.a. dr. Luca Furegon

Alla Direzione Sanitaria dell'IZSVe

Si trasmette in allegato alla presente, per opportuna conoscenza e seguito di competenza, l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 91 del 21/10/2022, "Influenza Aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Istituzione di una zona di ulteriore restrizione (ZUR) nei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova".

Nell'invitare le SS.LL. a divulgare la presente nota a tutti gli interessati, si porgono distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Brichese –

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESE, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Allegato A all'Ordinanza n. 91 del 21 ottobre 2022

ELENCO COMUNI DEL VENETO RICADENTI IN ZONA DI ULTERIORE RESTRIZIONE (ZUR)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	CODICE ISTAT	NOTE	TIPO ZONA
Veneto	Padova	Arquà Petrarca	028005		ZUR
Veneto	Padova	Baone	028009		ZUR
Veneto	Padova	Barbona	028010		ZUR
Veneto	Padova	Borgo Veneto	028107		ZUR
Veneto	Padova	Carceri	028022		ZUR
Veneto	Padova	Casale di Scodosia	028027		ZUR
Veneto	Padova	Castelbaldo	028029		ZUR
Veneto	Padova	Cervarese Santa Croce	028030		ZUR
Veneto	Padova	Cinto Euganeo	028031		ZUR
Veneto	Padova	Este	028037		ZUR
Veneto	Padova	Galzignano Terme	028040		ZUR
Veneto	Padova	Granze	028043		ZUR
Veneto	Padova	Lozzo Atestino	028047		ZUR
Veneto	Padova	Masi	028049		ZUR
Veneto	Padova	Megliadino San Vitale	028052		ZUR
Veneto	Padova	Merlara	028053		ZUR
Veneto	Padova	Mestrino	028054	SUD A4	ZUR
Veneto	Padova	Monselice	028055	OVEST A13	ZUR
Veneto	Padova	Montagnana	028056		ZUR
Veneto	Padova	Ospedaletto Euganeo	028059		ZUR
Veneto	Padova	Piacenza d'Adige	028062		ZUR
Veneto	Padova	Ponso	028067		ZUR
Veneto	Padova	Pozzonovo	028070	OVEST A13	ZUR
Veneto	Padova	Rovolon	028071		ZUR
Veneto	Padova	Rubano	028072	SUD A4	ZUR
Veneto	Padova	Saccolongo	028073		ZUR
Veneto	Padova	Sant'Elena	028083		ZUR
Veneto	Padova	Sant'Urbano	028084		ZUR
Veneto	Padova	Solesino	028087	OVEST A13	ZUR
Veneto	Padova	Stanghella	028088	OVEST A13	ZUR
Veneto	Padova	Teolo	028089		ZUR
Veneto	Padova	Torreglia	028092		ZUR
Veneto	Padova	Urbana	028095		ZUR
Veneto	Padova	Veggiano	028096		ZUR
Veneto	Padova	Vescovana	028097	OVEST A13	ZUR
Veneto	Padova	Vighizzolo d'Este	028098		ZUR
Veneto	Padova	Villa Estense	028102		ZUR

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	CODICE ISTAT	NOTE	TIPO ZONA
Veneto	Padova	Villafranca Padovana	028103	SUD A4	ZUR
Veneto	Padova	Vo'	028105		ZUR
Veneto	Verona	Albaredo d'Adige	023002		ZUR
Veneto	Verona	Angiari	023003		ZUR
Veneto	Verona	Arcole	023004		ZUR
Veneto	Verona	Belfiore	023007		ZUR
Veneto	Verona	Bevilacqua	023008		ZUR
Veneto	Verona	Bonavigo	023009		ZUR
Veneto	Verona	Boschi Sant'Anna	023010		ZUR
Veneto	Verona	Bovolone	023012		ZUR
Veneto	Verona	Buttapietra	023016		ZUR
Veneto	Verona	Caldiero	023017	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	Casaleone	023019		ZUR
Veneto	Verona	Castagnaro	023020		ZUR
Veneto	Verona	Castel d'Azzano	023021		ZUR
Veneto	Verona	Castelnuovo del Garda	023022	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	Cerea	023025		ZUR
Veneto	Verona	Cologna Veneta	023027		ZUR
Veneto	Verona	Colognola ai Colli	023028	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	Concamarise	023029		ZUR
Veneto	Verona	Erbè	023032		ZUR
Veneto	Verona	Gazzo Veronese	023037		ZUR
Veneto	Verona	Isola della Scala	023040		ZUR
Veneto	Verona	Isola Rizza	023041		ZUR
Veneto	Verona	Lavagno	023042	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	Legnago	023044		ZUR
Veneto	Verona	Minerbe	023048		ZUR
Veneto	Verona	Monteforte d'Alpone	023050	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	Mozzecane	023051		ZUR
Veneto	Verona	Nogara	023053		ZUR
Veneto	Verona	Nogarole Rocca	023054		ZUR
Veneto	Verona	Oppeano	023055		ZUR
Veneto	Verona	Palù	023056		ZUR
Veneto	Verona	Peschiera del Garda	023059	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	Povegliano Veronese	023060		ZUR
Veneto	Verona	Pressana	023061		ZUR
Veneto	Verona	Ronco all'Adige	023064		ZUR
Veneto	Verona	Roverchiara	023065		ZUR
Veneto	Verona	Roveredo di Guá	023066		ZUR
Veneto	Verona	Salizzole	023068		ZUR
Veneto	Verona	San Bonifacio	023069	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	San Giovanni Lupatoto	023071	SUD A4	ZUR

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	CODICE ISTAT	NOTE	TIPO ZONA
Veneto	Verona	San Martino Buon Albergo	023073	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	San Pietro di Morubio	023075		ZUR
Veneto	Verona	Sanguinetto	023072		ZUR
Veneto	Verona	Soave	023081	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	Sommacampagna	023082	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	Sona	023083	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	Sorgá	023084		ZUR
Veneto	Verona	Terrazzo	023085		ZUR
Veneto	Verona	Trevenzuolo	023088		ZUR
Veneto	Verona	Valeggio sul Mincio	023089		ZUR
Veneto	Verona	Verona	023091	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	Veronella	023092		ZUR
Veneto	Verona	Vigasio	023094		ZUR
Veneto	Verona	Villa Bartolomea	023095		ZUR
Veneto	Verona	Villafranca di Verona	023096		ZUR
Veneto	Verona	Zevio	023097		ZUR
Veneto	Verona	Zimella	023098		ZUR
Veneto	Vicenza	Agugliaro	024001		ZUR
Veneto	Vicenza	Albettone	024002		ZUR
Veneto	Vicenza	Alonte	024003		ZUR
Veneto	Vicenza	Altavilla Vicentina	024004	SUD A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Arcugnano	024006	SUD A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Asigliano Veneto	024010		ZUR
Veneto	Vicenza	Barbarano Mossano	024124		ZUR
Veneto	Vicenza	Brendola	024015	EST A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Campiglia dei Berici	024022		ZUR
Veneto	Vicenza	Castegnero	024027		ZUR
Veneto	Vicenza	Gambellara	024043	SUD A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Grisignano di Zocco	024046	SUD A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Grumolo delle Abbadesse	024047	SUD A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Longare	024051		ZUR
Veneto	Vicenza	Lonigo	024052		ZUR
Veneto	Vicenza	Montebello Vicentino	024060	EST A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Montecchio Maggiore	024061	EST A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Montegalda	024064		ZUR
Veneto	Vicenza	Montegaldella	024065		ZUR
Veneto	Vicenza	Nanto	024071		ZUR
Veneto	Vicenza	Noventa Vicentina	024074		ZUR
Veneto	Vicenza	Orgiano	024075		ZUR
Veneto	Vicenza	Pojana Maggiore	024079		ZUR

copia cartacea composta di 4 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESE, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	CODICE ISTAT	NOTE	TIPO ZONA
Veneto	Vicenza	Sarego	024098		ZUR
Veneto	Vicenza	Sossano	024102		ZUR
Veneto	Vicenza	Torri di Quartesolo	024108	SUD A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Val Liona	024123		ZUR
Veneto	Vicenza	Vicenza	024116	SUD A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Villaga	024117		ZUR
Veneto	Vicenza	Zovencedo	024121		ZUR

MAPPA DELLA ZONA DI ULTERIORE RESTRIZIONE (ZUR)

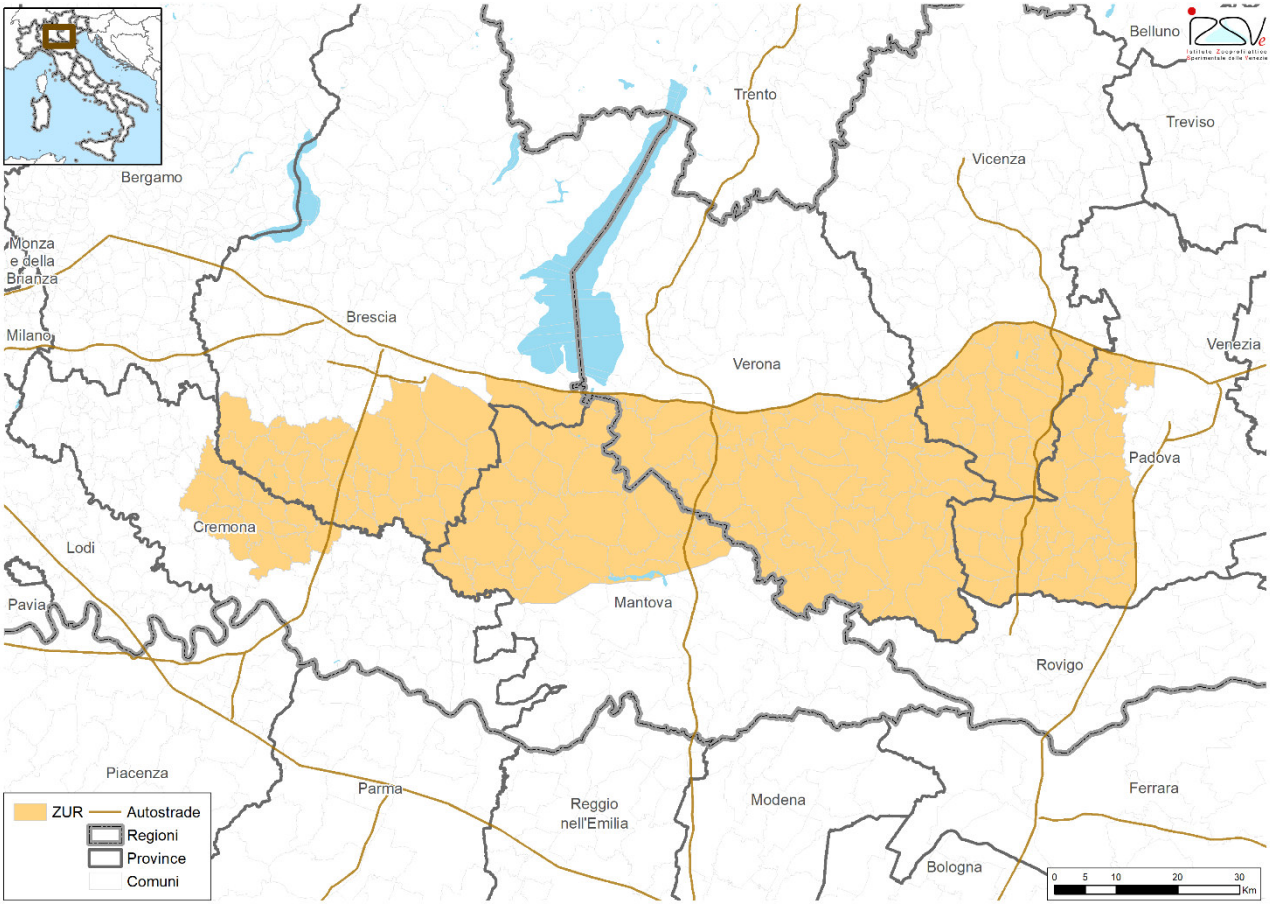

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESE, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Allegato B all'Ordinanza n. 91 del 21 ottobre 2022

Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti in ZUR

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico per il macello, successivamente la visita va ripetuta ogni 48 ore fino alla fine del carico.

Preferibilmente nelle 48 ore precedenti il primo carico, e comunque mai oltre le 72 ore pre-carico, si dovrà procedere al prelievo di campioni di seguito riportati. I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

i. almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico;

ii. per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone;

iii. il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
XI Legislatura

Ordinanza n. **91** del **21 ottobre 2022**

OGGETTO: Influenza Aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Istituzione di una zona di ulteriore restrizione (ZUR) nei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si istituisce una zona di ulteriore restrizione per Influenza Aviaria nei Comuni delle province di Verona, Vicenza e Padova elencati in allegato A e si definiscono, inoltre, le misure da adottare nella zona di restrizione medesima.

IL PRESIDENTE

VISTO il Testo Unico Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, ed in particolare l'art. 64;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, ed in particolare l'art. 21, comma 1, lett. c);

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile" e s.m.i., la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza del Ministero della Salute 8 aprile 2022;

VISTO il Dispositivo ministeriale prot. n. 0023556-03/10/2022-DGSAF-MDS-P avente per oggetto "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e contenere la diffusione dell'influenza aviaria";

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

DATO ATTO che l'art. 19, comma 1, lett. d) del succitato D.Lgs. n. 136/2022 "Misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici" stabilisce, che, a seguito di conferma di un focolaio di una malattia di categoria A, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti adottino le misure previste dal Reg. (UE) 2016/429, tra cui quelle dell'art. 64 del medesimo Regolamento come integrate dagli articoli del Reg. (UE) 2020/687;

CONSIDERATO che l'art. 4 del citato D.Lgs. n. 136/2022 dispone che le Regioni, mediante accordo con il Ministero della Salute, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definiscono compiti e attribuzione del Responsabile del servizio veterinario regionale e le modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale;

RITENUTO che, nelle more dell'attribuzione della funzione di Responsabile del servizio veterinario regionale, sussiste la necessità di adottare misure sanitarie al fine di scongiurare il rischio che il virus dell'Influenza Aviaria si diffonda in maniera incontrollabile nelle zone ad elevata densità avicola con gravi danni alla salute animale;

CONSIDERATO che numerosi casi di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati rilevati nel mese di agosto, settembre e ottobre 2022 in uccelli selvatici presenti in diversi paesi del nord Europa;

CONSIDERATO che nel mese di agosto, settembre e ottobre 2022 focolai di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati accertati in allevamenti di pollame o in uccelli tenuti in cattività in Spagna, Germania, Francia, Olanda e Portogallo;

VERIFICATO il riscontro nel mese di ottobre 2022, da parte del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria presso l'IZS delle Venezie, di positività a virus influenzali H5 ad alta patogenicità in volatili selvatici nei Comuni di Cavallino Treporti (VE) e Campagna Lupia (VE);

VERIFICATO che, successivamente alla conferma di positività ad Influenza Aviaria ad alta patogenicità del tipo H5N1 registrata il 22 settembre 2022 da parte del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria presso l'IZS delle Venezie in un allevamento multispecie sito nel Comune di Silea (TV), è stata confermata in data 18 ottobre 2022 una ulteriore positività HPAI in un allevamento di polli da carne nel Comune di Ronco all'Adige (VR) e in data 19 ottobre 2022 in un allevamento di tacchini da carne nel Comune di Quinzano d'Oglio (BS);

RICHIAMATA la Determina del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana del 4 ottobre 2022 con cui sono state istituite le Zone di Protezione (ZP) e le Zone di Sorveglianza (ZS) per il focolaio di Influenza Aviaria nel Comune di Silea (TV);

RICHIAMATO il Dispositivo dirigenziale del Direttore dell'UOC Sanità Animale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera prot. n. 206689 del 18 ottobre 2022 con cui sono state istituite le Zone di Protezione (ZP) e le Zone di Sorveglianza (ZS) per il focolaio di Influenza Aviaria nel Comune di Ronco all'Adige (VR);

CONSIDERATO che le province di Vicenza, di Padova e, in particolare, di Verona, a causa delle elevate densità di allevamenti avicoli e il consistente flusso di uccelli migratori, rappresentano aree particolarmente a rischio di introduzione e di diffusione del virus influenzale;

RITENUTO pertanto necessario rafforzare le misure restrittive previste dall'Azienda ULSS n. 9 Scaligera, attraverso l'istituzione di una zona di ulteriore restrizione;

VISTO il resoconto della riunione dell'Unità di Crisi Centrale (UCC) tenutasi il 18 ottobre 2022, di cui alla nota del Ministero della Salute prot. n. 25288-20/10/2022-DGSAF acquisita a protocollo regionale n. 489811 del 20 ottobre 2022, nel corso della quale è stato convenuto che, in ragione della evoluzione della situazione epidemiologica e del rischio di diffusione dell'infezione, le Regioni intervenute, in qualità di autorità competenti ai sensi del D.Lgs. n. 27/2021, in attuazione dell'art. 64 del Reg. (UE) 2016/429 e dell'art. 21 del Reg. (UE) 2020/687, istituiscano, per i territori di competenza, una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR);

RILEVATO che, nel citato resoconto dell'Unità di Crisi Centrale del 18 ottobre 2022, il Ministero della Salute ha stabilito che nella ZUR debba essere attuata una riduzione della densità della popolazione avicola attraverso il blocco degli accasamenti per gli allevamenti di tacchini da carne siti in tale Zona;

EVIDENZIATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche in relazione agli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ORDINA

1. di istituire, ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) 2016/429 e dell'art. 21, comma 1, lett. c) del Reg. (UE) 2020/687, una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) comprendente i Comuni di cui all'elenco riportato in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di rendere obbligatorio nella Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) i provvedimenti di cui al successivo punto 3);

3. di adottare nella ZUR le seguenti misure:

   a) le filiere devono, senza ritardi, inviare al macello gli animali arrivati a fine ciclo o carriera produttiva dagli allevamenti presenti nella ZUR (**Allegato A**); la macellazione deve avvenire sulla base di una programmazione effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all'Azienda ULSS competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti;

   b) è vietato l'accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nella ZUR fino al 6 novembre 2022;

   c) sono vietate fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame ad eccezione della sola esposizione/vendita di "volatili ornamentali" di cui all'Allegato I, Parte B del Reg. (UE) 2016/429;

   d) il Servizio veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente verifica e garantisce che nelle aziende a carattere commerciale presenti nella ZUR siano applicate le seguenti misure:

      i. il censimento del pollame negli allevamenti industriali e la verifica della tempestiva registrazione in BDN di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti, sfoltimenti, svuotamenti) ove consentiti;

      ii. la chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto. Esclusivamente per gli allevamenti non commerciali qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con i Servizi veterinari dell'Azienda ULSS territorialmente competente, di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

      iii. l'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi presenti nella ZUR, è consentito previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo "Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti in ZUR" di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli

animali per l'accasamento. I capi devono essere, ove possibile, inviati in via prioritaria verso impianti di macellazione siti nella ZUR; ove ciò non sia possibile potranno essere inviati a impianti di macellazione siti esternamente alla ZUR che siano ritenuti idonei in base a valutazioni del rischio che considerino i possibili fattori di diffusione di infezione in accordo a modalità convenute tra Regioni e comunicate alle filiere;

iv. il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività e di eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;

v. nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti dalla ZUR, a far data dalla vigenza del presente dispositivo, potrà essere autorizzato dall'Azienda ULSS competente l'invio in vincolo di pulcini di un giorno assicurando comunicazione all'Azienda ULSS competente dell'allevamento di destino ai fini del rispetto delle restrizioni alle movimentazioni per 21 giorni e all'attuazione della sorveglianza a cadenza settimanale, che prevede, in caso di mortalità anomala, il prelievo dei soggetti morti (almeno 5 se presenti, altrimenti tutti i morti presenti) da inoltrare al laboratorio per la ricerca del virus; in assenza di possibilità di separazione delle uova provenienti da ZUR, anche eventuali uova provenienti da allevamenti non siti in ZUR, dovranno sottostare al medesimo vincolo. Non è consentito invio verso Stati Membri o Paesi Terzi di uova provenienti, dalla data di vigenza del presente dispositivo, da allevamenti di riproduttori posti in ZUR;

vi. le movimentazioni di uova per il consumo umano sono consentite ove destinate a un centro di imballaggio o a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti situati nello Stato Membro alle condizioni di cui all'art. 50 del Reg. (UE) 2020/687;

vii. gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto come già previsto dall'Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005 e s.m.i.;

viii. le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività;

ix. sono fatte salve:

- le misure disposte con apposito provvedimento dalle Aziende ULSS sede di focolaio di HPAI, relative all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e relativi divieti di cui al Regolamento (UE) 2020/687, le cui deroghe possono essere rilasciate dalle Regioni territorialmente competenti in conformità all'art. 21 del D.Lgs. n. 136/2022;

- le misure già disposte dal Ministero della Salute, con il Dispositivo 0023556-03/10/2022-DGSAF-MDS-P, previste per le zone non ricadenti in Zone di Protezione, Zone di Sorveglianza e Zona di Ulteriore Restrizione;

4. che il presente provvedimento è direttamente applicabile e resta in vigore fino al 30 novembre 2022 e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

5. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;

copia cartacea composta di 5 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESE, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

6. di notificare la presente ordinanza al Ministero della Salute, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, alle Autorità sanitarie locali, alle Associazioni di categoria e ai rappresentanti della filiera avicola;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Firmato Dott. Luca Zaia